

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 04262/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4262 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Gerardo Nardiello, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con
domicilio digitale avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato
e difeso dall'avvocato Maria Imperato, con domicilio digitale
m.imparato@pec.regione.campania.it;

nei confronti

Francesco Grieco, Società Agricola Campanile A R.L., Alfonso Malanga, Federica
De Donato e Cristian Iampietro, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a - del D.R.D. n. 157 del 03.08.2020 recante “Programma di Sviluppo Rurale

Campania 2014- 2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017”, nell'ambito della quale il ricorrente è ricompreso tra le “domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria”;

b - del provvedimento prot. n. 0425160 del 16.09.2020 con il quale il Dirigente della U.O.D. 50 07 10 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Avellino “non ha accolto la richiesta di riesame” con riferimento al “criterio di selezione 5.3 (filiera corta)” ed al “criterio di selezione 8.3 (investimenti strategici)”;

c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 209317 del 29.04.2020 recante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di riesame;

d – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 130 del 30.09.2019 recante la “Graduatoria provvisoria provinciale”;

e – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 26 del 03.02.2020, di rettifica della graduatoria sub d);

f – ove e per quanto occorra, del D.R.D. 47 del 20.04.2020 recante l'elenco delle domande immediatamente finanziabili;

g - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente a vedere la propria domanda non solo ammessa ma anche finanziata.

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12/03/2021:

a - del provvedimento di cui alla nota prot. 0057750 del 03.02.2021, con il quale la competente U.O.D. regionale 50 07 10 ha concluso il riesame con il non

accoglimento delle controdeduzioni depositate dal ricorrente in data 08.05.2020 in tal modo confermando il punteggio di 65 punti insufficiente ai fini della finanziabilità della domanda;

b - ove e per quanto occorra, del verbale della Commissione esaminatrice, presupposto al provvedimento sub a), non conosciuto;

c - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente a vedere la propria domanda non solo ammessa ma anche finanziata.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021 la dott.ssa Gabriella Caprini, uditi per le parti i difensori da remoto e trattenuto il ricorso in decisione con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, conv. in legge n. 21/2021, come specificato nel verbale;

Ritenuto che, *prima facie*, il ricorso appare suffragato dall'elemento del *fumus boni iuris*, atteso che:

a) il termine filiera corta viene indicato dalla Comunità Europea nel regolamento (UE) n. 1305/2013, come "una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio territoriali tra produttori,

trasformatori e consumatori". Da detta definizione sembra possibile desumersi che la filiera corta si basi, oltre che sulla distanza tra luogo di produzione e luogo di vendita dei prodotti (cd. "km. zero"), anche sugli anelli della filiera agroalimentare con l'obiettivo di ridurre al massimo il numero, concretandosi l'opzione più breve nella vendita diretta effettuata dal produttore;

b) l'azienda produce castagne fresche in massa da vendere ai grossisti della zona (trattasi di un prodotto non vendibile, non selezionato e non finito, perché con alta percentuale di scarto); con la realizzazione del progetto di investimento, grazie all'introduzione di macchine per la prima lavorazione delle castagne e con il locale di trasformazione già in possesso, l'azienda sarebbe in grado di ottenere un prodotto ottimale dal punto di vista qualitativo, vendibile ai consumatori finali o attraverso negozi al dettaglio o in forma diretta (ufficio vendite aziendale, mercati agricoli, manifestazioni ecc.);

c) ingiustificata sembrerebbe, allora, la decurtazione di punti 9 per il criterio di selezione 5.3, sul presupposto che l'acquisto di macchine e attrezzature per la prima lavorazione delle castagne (calibratrice, nastro di cernita) non possa costituire una strategia di commercio diretto fra chi produce e chi consuma non essendo state chiarite le modalità di vendita, a fronte della dichiarazione dell'istante che i prodotti saranno venduti direttamente presso il centro aziendale, il punto vendita aziendale e/o mercati agricoli e manifestazioni ed avendo, altresì, la medesima parte ricorrente la gestione di un chiosco appositamente realizzato e destinato alla vendita dei prodotti agricoli all'interno dell'aria pic - nic di proprietà comunale, con irrilevanza dell'assenza di ogni contratto di rete, ipotesi, invero, alternativa;

d) quanto all'omessa attribuzione di punteggio per gli ulteriori profili dedotti, che occorre approfondire nella adeguata sede di merito:

considerato che le negative valutazioni in ordine alla non accoglibilità non reggono alle censure di una inadeguata valutazione dell'attendibilità delle controdeduzioni della parte, la quale ha spiegato nella sede procedimentale e giurisdizionale una

giustificazione tecnica altrettanto plausibile ed attendibile di quanto asserito dalla commissione incaricata del riesame;

“Ritenuto che, ai fini dell’esercizio di un sindacato giurisdizionale rispondente ai canoni di effettività della tutela ex articolo 6 CEDU ed ex articolo 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, il vaglio in sede processuale deve configurarsi come esteso alla intrinseca attendibilità e correttezza delle asserzioni e valutazioni tecniche delle parti, non potendo arrestarsi ad un’attendibilità privilegiata delle prospettazioni fattuali della Pubblica Amministrazione, la quale deve quindi adempiere ad un onere motivazionale rafforzato in riferimento al piano confutatorio della ricostruzione operata da parte ricorrente, il che nella specie è rimasto carente” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, ord. n. 02406 del 16/12/2020);

Ritenuto che al pregiudizio lamentato può ovviarsi disponendo l’accantonamento delle somme richieste dalla parte ricorrente sino alla decisione nel merito;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l’approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall’eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – come da richiesta a verbale di parte ricorrente, la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l’art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche

direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai

quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 26 ottobre 2021;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

A) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione;

B) accoglie l'istanza cautelare di cui in epigrafe e per l'effetto:

a) dispone l'accantonamento delle somme richieste nella domanda dalla parte ricorrente;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 ottobre 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021, mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto previsto dall'art. 25, co. 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con legge n. 176 del 18.12.2020, modificato con l'art. 1, co. 17, del decreto-legge n. 183 del 31.12.2020 conv. in legge n. 21/2021, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriella Caprini

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO